

## **391 Disposizioni finanziarie e finali**

---

### **Articolo vigente |red**

#### **Art. 391 Disposizioni finanziarie e finali**

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 avviene nei limiti della dotazione organica del personale amministrativo e di magistratura.

### **la giurisprudenza |green**

---

---